



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 120 DEL 22/12/2023**

OGGETTO: INDIRIZZO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI FARMACIE COMUNALI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE DELLE FARMACIE COMUNALI DI SCANDIANO.

L'anno **2023**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
NASCIUTI MATTEO	X		VENTURI SILVIA	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		FORACCHIA MARCO	X	
BARONI UMBERTO	X		NIRONI FERRARONI ALESSANDRO	X	
MONTI LUCA	X		FERRARI FABIO	X	
ROMAGNOLI GIOVANNI	X		BARBANTI MARCO	X	
RABITTI GIULIA	X		FERRARI CHIARA	X	
DEBBIA BEATRICE	X		FERRARI ENRICO	X	
RIVI ALESSIA	X		MATTIOLI ALESSANDRO	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott.ssa Rita Carotenuto**.

Il Presidente Del Consiglio **Paolo Meglioli**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 120 DEL 22/12/2023

OGGETTO: INDIRIZZO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI FARMACIE COMUNALI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE DELLE FARMACIE COMUNALI DI SCANDIANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 10/08/2022 ad oggetto “REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SCANDIANO – ANNO 2022” con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, “*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali*”, la revisione della pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, indicando l’istituzione di una nuova sede farmaceutica;
- la Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 14 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato l'integrazione dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della L241/30 per l'integrazione della rete della gestione delle farmacie comunali approvato con deliberazione C.C. del 30/11/21;
- l'obiettivo strategico, 2.4 Fiere, commercio e competitività, tra i cui obiettivi operativi del 2023 prevede l'analisi delle nuove modalità di gestione delle farmacie comunali in concomitanza dell'apertura della nuova farmacia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, ad oggetto "Norme concernenti il servizio farmaceutico", ed art. 4 della L.R. n. 2/2016, il Comune di Scandiano ha esercitato il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e, in particolare, sulla sede farmaceutica n. 8;

RICHIAMATA la Determinazione della Responsabile dell'Area governo del farmaco e dispositivi medici della Regione Emilia-Romagna n. 4355 del 01/03/2023, con cui è stata definita la conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della Regione, nell'ambito della quale, all'allegato A, viene indicata l'istituzione della sede farmaceutica n. 8 in Scandiano, opzionata dal Comune;

VISTO l'art. 7, comma quarto, della L.R. n. 2/2016, ai sensi del quale "Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai Comuni ma non aperte entro un anno dalla data di esercizio della prelazione, vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell'articolo 6.";

CONSIDERATO che il Comune di Scandiano ha proceduto all'apertura al pubblico della nuova sede farmaceutica in data 01/08/2023, così come comunicato alla Regione;

DATO ATTO che, pertanto, sul territorio comunale risultano presenti n. 8 sedi di farmacie, di cui tre (via statale, 22; via Goti, 93 a Ventoso e via delle Scuole 21 a Pratissolo di gestione pubblica diretta, in economia, da parte del Comune di Scandiano;

RICORDATO che il servizio farmaceutico costituisce servizio pubblico facente parte Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 28 della legge n. 833/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

CONSIDERATO che, molto recentemente, il Consiglio di Stato ha avuto più volte occasione di confermare e ribadire la natura di servizio pubblico svolta dalle farmacie:

- "Sgombrando il campo da ipotesi alternative, per la Sezione il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992) l'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, così come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, in particolare, va collocato tra i servizi di rilevanza economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637). Per Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 687/2022);
- "All'indomani dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978 le farmacie, sia quelle private che quelle comunali (le seconde ritenute da Cons. St., sez. III, n. 474 del 2017 esercizio diretto di un servizio pubblico), ne sono divenute parte integrante e costituiscono, lo strumento attraverso il quale è erogata l'assistenza farmaceutica alla popolazione (v. art. 28 della l. n. 833 del 1978; l'assistenza è oggi inserita tra i livelli essenziali disciplinati dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017), in ragione della loro capillarità e del loro obbligo di erogare i farmaci agli assistiti ed a chiunque intenda acquistarli e di non interrompere lo svolgimento del servizio soggetto ad ampi poteri di vigilanza e di controllo dell'amministrazione (Corte cost., n. 87 del 2006; Cons. St., Ad. plen., n. 1 del 2000 e n. 5 del 2002)." (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2022);

VISTA la legge regionale n. 29/2004, "norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale", costituito "dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività";

CONSIDERATO che la predetta L. R. n. 29/2004, nel definire i principi di organizzazione del servizio sanitario regionale, valorizza il ruolo degli Enti Locali: *“c) la programmazione a rete e la regolazione dell’offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi; d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie; e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all’elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; [...] h) l’integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all’ articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l’integrazione sociale delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di libertà e di dignità umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).”;*

VISTA la legge regionale n. 13/2015, *“riforma del sistema di governo regionale e locale”*, al cui art. 64, comma secondo, è valorizzato il ruolo degli Enti Locali in relazione alla collocazione delle sedi farmaceutiche, anche ai sensi del successivo comma quarto: *“In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l’esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.”;*

VISTA la già richiamata legge regionale n. 2/2016, al cui art. 1 esprime l’indirizzo regionale circa la *“valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio”* ;

VISTO il D. Lgs. n. 153/2009, *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali”*, con il quale è stato ridefinito e potenziato il ruolo e le attività delle farmacie, pubbliche e private, individuate altresì quali nuovi presidi di assistenza alla popolazione, potendo infatti svolgere ed erogare servizi e prestazioni aggiuntive rispetto alla mera vendita dei farmaci;

CONSIDERATO che, anche a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del predetto D. Lgs. n. 153/2009, le farmacie risultano autorizzate, pur con la necessaria salvaguardia del servizio di dispensazione farmaci, allo svolgimento di ulteriori attività in ambito sanitario;

VISTO l’art. 17 della L. R. n. 2/2016 a mente del quale *“In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l’attività principale di dispensazione dei farmaci.”;*

DATO ATTO CHE, nell’attuale contesto legislativo nazionale e regionale, le farmacie sono individuate quali presidi sanitari territoriali, non solo quali erogatrici di servizio pubblico (dispensazione farmaci), ma anche in quanto possibili luoghi di accesso a servizi sanitari di base e, da ultimo, quali luoghi commerciali per servizi o prodotti per la cura ed il benessere della persona, nell’ottica di una funzione integrata tra servizio pubblico, servizio sanitario ed attività commerciale, tutte orientate alla tutela della salute, cura e benessere delle persone;

RITENUTO che la rinnovata funzione e ampliamento delle attività esercitabili in farmacia conseguano margini di sviluppo potenziale delle sedi farmaceutiche, sia in termini di ampliamento dell’offerta di servizi socio-sanitari alla popolazione che di sviluppo commerciale con servizi e prodotti di cura della persona;

RITENUTO che la possibilità di svolgere ed erogare servizi socio-sanitari presso le farmacie, anche se a pagamento, realizzi l’obiettivo di rendere più fruibile l’assistenza alle persone, nell’ottica dell’integrazione dei servizi socio-sanitari a livello locale e regionale e, pertanto, rappresenti un obiettivo da perseguire nelle farmacie, quanto meno di titolarità pubblica;

RITENUTO che, poi, tali potenziamenti e sviluppi di attività, su più fronti e livelli, siano del tutto idonei a ingenerare positivi riflessi sul bilancio della gestione delle farmacie, rappresentando fonti di entrata aggiuntive del servizio di farmacia;

VISTO l'art. 9 della legge n. 475/1968 ai sensi del quale "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.";

PRECISATO che l'orientamento consolidato e concorde della giurisprudenza amministrativa, da ultimo consacrato nel parere reso da Consiglio di Stato, sez. I, n. 687/2022, ritiene non più tassative le forme di gestione di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, affiancandosi ad esse anche la concessione di servizio la società a totale partecipazione pubblica in house nonché a doppio oggetto mista pubblico-privata;

CONSIDERATO che, allo stato, la gestione delle farmacie comunali di Scandiano:

- È operata in forma diretta in economia da parte dello stesso Comune, che quindi ha istituito nel proprio organigramma il V settore "farmacie e partecipate", nell'ambito del quale operano, su quattro totali, ben 3 unità operative dedicate alla gestione del servizio farmaceutico: U.O. Gestione farmacie, U.O. Farmacia Scandiano, U.O. Farmacia Ventoso, U.O. Farmacia di Pratisollo;
- Coinvolge, per la sola gestione delle tre sedi farmaceutiche, n. 5 unità di personale con profilo di "farmacista" inquadrati nell'area Funzionari e Elevata qualificazione come segue: 2 persone in categoria D1, 1 persona in categoria D4, 2 persone in categorie D5; a cui si aggiunge una persona inquadrata nell'area Istruttori categoria C3;
- Richiede il continuo apporto, supporto e impegno dei servizi "trasversali" dell'Ente, sia per la gestione economico-patrimoniale che amministrativa, tecnica e relativa al personale;
- Produce un volume di ricavi complessivi di 2,275 milioni di euro (stima anno 2023);
- Eroga, quale livello di prestazioni e servizi, la distribuzione dei farmaci alla popolazione;

RITENUTO che la gestione diretta in economia delle tre sedi di farmacia, pur garantendo la funzione di servizio pubblico della distribuzione di farmaci, risulti inidonea a perseguire il potenziamento e lo sviluppo dei servizi alla persona così come sopra individuati, ossia integrazione dei servizi socio-sanitari e servizi commerciali per il benessere delle persone, in quanto attività – soprattutto queste ultime – connotate da una spiccata gestione imprenditoriale, che mal si concilia con la gestione di una pubblica amministrazione quale è il Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 105 del 30/11/2021 con cui l'Ente, unitamente a molti altri Comuni delle province di Reggio Emilia e Modena nonché con Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia titolari di farmacie pubbliche, anche per le ragioni di inadeguatezza della gestione diretta in economia delle farmacie, disponeva di aderirsi all'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per l'integrazione a rete delle farmacie comunali, con l'obiettivo di (i) implementare una rete di condivisione di know-how, esperienze e capacità organizzative tra le farmacie pubbliche, oltre che (ii) la condivisione delle strutture operative di Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite per l'ottimizzazione ed il potenziamento delle gestioni delle farmacie comunali, (iii) la creazione di una rete gestionale sovracomunale per l'ottimizzazione dei processi, raggiungimento di economie di scala, evoluzione delle soluzioni organizzative, elevazione degli standard di servizio e, quindi, (iv) per l'attingimento di benefici per il complesso dei cittadini e dell'utenza delle comunità di riferimento in termini di innalzamento dei livelli di servizio, tempestività della fase di fornitura e messa a disposizione dei servizi, miglioramento della capillarità della erogazione e potenziamento della integrazione tra i diversi servizi;

RICHIAMATA la successiva delibera di Giunta Comunale n. 97 del 25/05/2022 con cui è stato approvato, in attuazione della surrichiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 30/11/2022, il contratto di servizio per l'integrazione a rete della gestione delle farmacie comunali per il triennio 2022-2025;

RTENUTO che, pur a fronte di un elevato livello di soddisfazione dei risultati raggiunti nell'ambito della collaborazione scaturente dall'integrazione a rete delle farmacie comunali e, in tal senso, dell'apporto tecnico e specialistico di Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, senza il mutamento giuridico della forma gestionale delle farmacie risulti molto difficile, per gli oneri e adempimenti anche amministrativo-contabili degli enti locali, connotare la gestione del servizio in termini maggiormente imprenditoriali;

CONSIDERATO, allora, che il potenziamento dei servizi socio-sanitari nelle tre farmacie pubbliche sia un obiettivo di interesse pubblico da perseguire, da parte del Comune di Scandiano, al fine di ampliare l'offerta degli stessi a livello locale, così come risulta opportuno connotare la gestione delle tre sedi farmaceutiche in termini maggiormente imprenditoriali, al fine di sviluppare un'offerta commerciale parallela alle attività di servizio pubblico di dispensazione farmaci, quale fonte di ricavi economici con i quali finanziare, poi, attività e finalità di interesse pubblico del Comune;

VALUTATO che un siffatto potenziamento dei servizi e attività svolte presso le sedi farmaceutiche del Comune di Scandiano è quindi idoneo a soddisfare esigenze di pubblico interesse di questo Comune sotto plurimi profili, a partire da quello dell'ampliamento dell'offerta di servizi socio-sanitari, fino all'incremento delle entrate per finanziare interventi e programmi dell'Amministrazione Comunale a beneficio della collettività stessa;

VALUTATO, tuttavia, che l'implementazione commerciale dei servizi di farmacia, dovendo essere intrapresa con una spiccata vocazione manageriale, analisi di contesto, tempestività decisionale ed elevata qualificazione delle competenze gestionali, imponga una governance maggiormente specifica, qualificata e settoriale delle farmacie, che il Comune, in quanto Pubblica Amministrazione ed Ente Locale, non può garantire né maggiormente perseguire od incrementare stante la propria ribadita finalità e natura giuridica;

RICHIAMATE, allora, le forme gestionali delle farmacie di titolarità pubblica ammesse dalla legge n. 475/1968;

VISTO il D. Lgs. 23/12/2022, n. 201, "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", al cui art. 34 detta disposizioni di "*coordinamento in materia di farmacie*", stabilendo che "*1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.*";

VISTO il richiamato Capo II del Titolo III del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201, e, in particolare, l'art. 14:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*”;

CONSIDERATO, quindi, che, senza rinunciare ad una gestione il più diretta possibile da parte dell'Ente Locale, l'affidamento della gestione delle farmacie comunali ad un organismo apposito ben può rappresentare un modulo organizzativo capace di coniugare le esigenze di gestione imprenditoriale delle tre farmacie con l'altrettanto rilevante esigenza di mantenere in capo al Comune la titolarità e la governance delle medesime tre sedi di servizio, nell'ottica di indirizzo, controllo e coordinamento della gestione di un servizio pubblico sempre più importante per il territorio;

VISTO, in tal senso, l'art. 36 dello Statuto del Comune di Scandiano che ammette la gestione in economia dei servizi solo allorché *“per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale”*;

VISTO l'art. 114, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a mente del quale *“L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.”*;

CONSIDERATO che l'azienda speciale:

- Anovera, quali propri organi necessari, il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, oltre all'organo di revisione, le cui modalità di nomina e revoca sono stabilite dallo statuto dell'ente locale (art. 114, commi 3 e 7, TUEL);
- È dotata di autonomia statutaria e regolamentare, ferma restando l'approvazione comunale (art. 114, comma 5, TUEL);
- Sotto il profilo economico-finanziario, oltre all'applicazione dei principi contabili propri della contabilità degli enti locali, ha l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario, della conformazione della propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e dell'iscrizione al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio (art. 114, comma 4 e 5-bis, TUEL);
- Riceve dall'ente locale il capitale di dotazione nonché le direttive in merito a finalità e indirizzi; è sottoposta alla vigilanza del Comune che ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (art. 114, comma 6, TUEL);

CONSIDERATO ancora che il Comune, a norma dell'art. 114, comma 8, TUEL approva gli atti fondamentali dell'azienda speciale, quali *a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio*, nonché quegli ulteriori atti che lo stesso Comune inserirà in statuto dell'azienda;

VISTO il DPR 04/10/1986, n. 902, "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali", recante disposizioni attuative e dettaglio per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle aziende speciali degli enti locali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 43 del predetto DPR n. 902/1986, l'avanzo positivo dell'azienda speciale, previo accantonamento di una quota stabilita in statuto a riserva ed in conto investimento, è trasferito all'ente locale che liberamente ne dispone;

RICHIAMATO l'art. 38 dello Statuto del Comune di Scandiano, a mente del quale "La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi";

LETTI i commi secondo e terzo dell'art. 14 del citato D. Lgs. n. 201/2022, a mente dei quali:

"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.";

DATO ATTO che la Giunta Comunale, nella propria deliberazione n. 20 del 10/02/2023, dava mandato alla Dirigente del V settore di esplorare e relazionare rispetto a nuove modalità di gestione di un servizio importante, composto ormai da 3 unità operative diffuso sul territorio, che permettano di conciliare la sostenibilità dell'Ente, la garanzia del controllo pubblico e la prosecuzione delle proficue collaborazioni attivate in questi anni;

DATO ATTO che con determinazione n.371 del 26/07/2023, il dirigente del V settore affidava incarico di consulenza al fine di ottenere un'analisi comparativa delle possibili forme gestorie delle farmacie pubbliche, con particolare attenzione e focus sul confronto tra le forme di gestione che maggiormente garantiscono la possibilità di indirizzo, coordinamento e controllo da parte dell'ente locale e quindi la forma dell'affidamento a società in house e l'azienda speciale, di cui il parere è tenuto agli atti negli uffici preposti;

CONSIDERATO che, tra le citate forme dell'affidamento a società in house e all'azienda speciale, l'affidamento ad azienda speciale appare il rimedio ottimale, tenuto conto della forte compenetrazione dell'ente locale nelle decisioni, governance e indirizzo dell'azienda, estrinsecandosi ciò nell'approvazione degli atti fondamentali annuali e pluriennali, così come dell'assetto normativo ad essa afferente;

VISTA la relazione dell'allegato A, nello specifico A1, alla presente deliberazione, recante l'analisi di costi, ricavi, gestione personale, gestione amministrativa, sviluppo commerciale con la modalità attuale, ovvero la gestione diretta in economia, nella quale sono evidenziate altresì le criticità operative di detto modello, nei capoversi precedenti sintetizzate;

VISTA la relazione dell'allegato A, nello specifico A3, alla presente deliberazione, recante altresì l'ipotesi del nuovo modello gestionale (organi, assetto competenze, organigramma, sede e immobili, personale, costi, ricavi attesi), dalla quale emerge che, con la costituzione dell'azienda speciale ed affidamento alla stessa del servizio si ottengono efficientamenti come ivi illustrato;

VALUTATO, alla luce delle citate relazioni tecniche comprese nell'allegato A, che la costituzione di un nuovo organismo deputato alla gestione imprenditoriale e specifica delle tre farmacie comunali consentirebbe plurimi vantaggi per il Comune e, segnatamente:

- Il potenziamento e miglioramento del servizio pubblico esercitato, che ne gioverebbe dalla riorganizzazione aziendale e da una rinnovata gestione del personale, con più ampi orari di apertura;
- Lo sviluppo di servizi socio-sanitari in aderenza alle possibilità di legge ed in coerenza con gli obiettivi programmatici sottesi al servizio farmaceutico, anche quale presidio sanitario del territorio come indicato dalla legge regionale n. 2/2016; tali servizi permetterebbero una integrazione
- con la rete esistente degli stessi, andando ad implementare l'offerta di servizio alla cittadinanza, con notevole tutela del diritto alla salute dei cittadini stessi;
- Il rafforzamento, sul territorio, di presidi socio-sanitari in un periodo storico di sempre maggiore frammentazione delle comunità costituisce argine alla dispersione e isolamento sociale, soprattutto delle persone più fragili, come gli anziani;
- L'implementazione di servizi commerciali, presso le farmacie, analogamente a quanto avviene ormai di prassi sia in farmacie pubbliche che private, oltre a rafforzare la tutela del benessere e cura delle persone, costituisce una linea di business delle farmacie capace di generare reddito da poter poi essere reimpiegata in servizi e finalità pubbliche a tutela e sviluppo della medesima collettività;
- I vantaggi della gestione delle tre farmacie comunali dopo la costituzione dell'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano hanno un'evidenza immediata nella crescita di fatturato. L'organizzazione che verrebbe sviluppata attraverso una gestione diretta con personale dedicato all'interno della nuova struttura permetterebbe di individuare specifiche strategie di vendita e di investimento sulla forza vendita e sulle attività di marketing in grado di avere, già dal secondo anno, un importante effetto incrementale sul fatturato con un obiettivo di crescita di circa 775mila euro di cui circa 200mila euro dovuto all'apertura della nuova farmacia di Pratissolo;

RITENUTO, quindi, che per le motivazioni sin qui espresse, risulti non solo consentito ma anche conveniente e maggiormente efficace ed efficiente, sotto il profilo del maggior interesse pubblico perseguito e tutelato, costituire un nuovo soggetto giuridico per la gestione delle tre farmacie pubbliche, ricorrendo al modello dell'azienda speciale ex art. 114 TUEL, anche in ragione della chiara indicazione dello Statuto del Comune di Scandiano, secondo cui al già citato art. 38, è previsto che i servizi pubblici comunali di rilevanza economica siano gestiti a mezzo di azienda speciale;

VALUTATO, poi, che la costituzione di una azienda speciale comunale per la gestione delle farmacie del Comune di Scandiano possa consentire all'Ente, parimenti, di disporre di un soggetto comunale a natura imprenditoriale a mezzo del quale poter svolgere ulteriori attività ovvero curare ulteriori interessi pubblici, correlati allo sviluppo, cura e tutela della persona, anche sotto il profilo della promozione ed incentivazione delle attività sportive, culturali, sociali, educative e ricreative, quali sedi e forme di sviluppo delle persone, anche per effetto di quanto previsto all'art. 2 della Costituzione nonché all'art. 2, comma quarto dello Statuto del Comune di Scandiano;

CONSIDERATO che si ritiene possibile che alcuni degli aderenti all'Accordo ex art. 15 più sopra citato possano in prospettiva, manifestare interesse a valutare una futura partecipazione ad un eventuale soggetto pubblico che si possa occupare della gestione delle farmacie di titolarità pubblica in un ambito sovracomunale, il cui effetto porterebbe ad efficientamento e razionalizzazione di costi e spese, maggiori economie di scala e potenziamento strategico, manageriale e organizzativo;

CONSIDERATO, in tal senso, che il TUEL ammette la possibilità di costituzione di aziende speciali in forma consortile, ossia con adesione di più enti locali, e tale facoltà dettagliatamente disciplinata anche dal DPR n. 902/1986 ove trova compiuta regolamentazione tanto il procedimento quanto il funzionamento dell'azienda consortile;

VALUTATO inoltre che la possibilità e l'eventuale effettiva trasformazione dell'azienda speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano in azienda consortile sovracomunale determinerebbe un significativo impatto positivo sulla gestione della costituenda azienda, in quanto a fronte di un aumento dei ricavi, risulterebbe quanto meno possibile efficientare i costi e spese fisse;

RITENUTO pertanto di esprimere sin da ora, quale possibile indirizzo, l'obiettivo di allargamento dell'azienda speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano a mezzo di trasformazione in azienda consortile, accogliendo le istanze che perverranno da altri enti locali;

VISTA la bozza di statuto dell'azienda speciale, **allegato B**, che individua la denominazione in "Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano" e le finalità/oggetti istituzionali, nonché reca l'organizzazione, funzionamento e attività degli organi nonché i rapporti economici e patrimoniali con il Comune di Scandiano e, da ultimo, l'organizzazione dell'attività e dell'Azienda stessa;

VALUTATO, inoltre, che la bozza di statuto dell'azienda speciale, **allegato B**, contiene, tra le finalità ed oggetti dell'azienda speciale, anche finalità di cura in generale delle persone e della comunità di Scandiano, attraverso la promozione, cura ed implementazione ovvero finanziamento e sostegno economico di iniziative, progetti, eventi o attività in ambito culturale, sociale, educativo, sportivo o ricreativo;

VISTO, a mero titolo informativo ed illustrativo, l'elenco dei beni da conferire in capitale di dotazione, allegati C1 e C2, recante altresì le provviste finanziarie che dovranno essere trasferite all'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano per la necessaria liquidità di avviamento;

VISTO il piano economico finanziario della gestione del servizio in capo all'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano, contenuto nell'allegato A, che evidenzia che anche in termini di gestione economica, quella della azienda speciale risulta la scelta di governance più rispondente ai criteri di economicità e capace di promuovere lo sviluppo di servizi aggiuntivi e di prossimità al cittadino;

VISTO, a titolo meramente informativo, l'elenco numerico del personale, in forze presso il Comune, da trasferire alla nuova Azienda Speciale Farmacie Scandiano, una volta che ne sarà formalmente autorizzata la costituzione contenuto nell'allegato A ;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'[articolo 2112](#) del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'[articolo 47](#), commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”*;

CONSIDERATO CHE, a seguito della presente deliberazione ed in vista dell'attuazione della stessa, nei sensi e termini che saranno di seguito illustrati, verrà avviato l'iter per il successivo trasferimento del personale ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nonché per le procedure di informazione e di consultazione di cui all'[articolo 47](#), commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VALUTATO, sia in ragione dell'assetto complessivo delle attività da gestire, sia in ragione del personale oggetto di trasferimento, che la nuova Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano possa assumere, almeno in sede di avviamento, l'organigramma entrambi contenuti nell'allegato A, a titolo meramente informativo;

RITENUTO, per le valutazioni che precedono e per le risultanze emergenti dalla documentazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che la costituzione di un'azienda speciale ai sensi dell'art. 114 TUEL sia idonea a generare positivi e soddisfacenti risultati in termini di innalzamento dei livelli di servizio all'utenza, potenziamento delle prestazioni, implementazione dei servizi socio-sanitari, ampliamento dell'offerta alla cittadinanza di servizio pubblico, sviluppo imprenditoriale della gestione e, in ultima istanza, sviluppo economico dei servizi esercitati, con positive ricadute sulla collettività medesima, destinataria del reimpiego dei proventi;

RITENUTO, altresì e per contro, che la perpetuazione della gestione diretta in economia, pur con il positivo e soddisfacente apporto della rete delle farmacie territoriali pubbliche e di Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, non sia più in grado di garantire una gestione ottimale e coerente con le sempre maggiori esigenze e richieste di servizio, a partire dagli orari di apertura al pubblico, che richiedono una specifica e puntuale organizzazione deputata alla organizzazione e sviluppo del servizio, anche in coerenza con l'evoluzione del contesto di riferimento;

TENUTO CONTO delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 36 dello Statuto Comunale in forza del quale la gestione diretta in economia dei servizi dovrebbe essere limitata a quei servizi che, per dimensioni o caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di un apposito organismo e, quindi, a contrario, indirizza l'Ente Locale a costituire tali organismi allorquando, anche per necessità organizzative, volume economico, specificità del settore, si imponga l'affidamento ad un soggetto che possa improntare una gestione maggiormente imprenditoriale degli stessi, pur chiaramente garantendo le esigenze di pubblico servizio;

TENUTO ALTRESI' CONTO che l' Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano promuoverà la cura della persona anche attraverso la promozione, cura ed implementazione ovvero finanziamento e sostegno economico di iniziative, progetti, eventi o attività in ambito culturale, sportivo o ricreativo, così compartecipando unitamente al Comune di Scandiano alla cura in concreto delle finalità istituzionali e funzionali cui l'Ente è preordinato per legge e per effetto di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione assunta in data odierna di approvazione del bilancio preventivo 2024-2026 del Comune di Scandiano, nell'ambito del quale si sono mantenute le previsioni economiche di entrata e di spesa correlate ad una gestione in economia delle farmacie comunali, nelle more della decisione strategica circa la riorganizzazione della gestione del servizio;

CONSIDERATO CHE, per l'effetto, la costituzione ed avvio operativo dell'Azienda Speciale devono essere rinviati ad una successiva fase affinché possano essere preventivamente considerati nel bilancio dell'Ente gli effetti della costituzione dell'Azienda e i conseguenti differenti movimenti economici;

RITENUTO

- di dare avvio all'iter di costituzione della Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano, al fine di procedere ad una riorganizzazione della gestione del servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, procedendo in questa prima fase all'approvazione in linea tecnica degli atti e documenti più sopra citati;

- di rinviare ad una successiva deliberazione di Consiglio Comunale l'effettiva autorizzazione alla costituzione dell' Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano ed approvazione del piano programma e relativo contratto di servizio, da assumersi una volta che saranno imputati a bilancio dell'Ente gli effetti di tale costituzione ed affidamento del servizio;

CONSIDERATO allora che l'approvazione degli atti allegati alla presente deliberazione è propedeutica alla rappresentazione generale del nuovo modello proposto per la gestione del servizio delle tre farmacie, senza che dall'approvazione degli stessi consegua, allo stato, alcun effetto giuridico e, pertanto, l'approvazione dell'elenco dei beni da conferire in capitale di dotazione all'Azienda Speciale Farmacie Scandiano allegato sub C1 e C2 e l'elenco numerico del personale in forze presso il Comune, da trasferire alla nuova Azienda Speciale Farmacie Scandiano Tab. 2 allegato sub A avviene al solo scopo illustrativo ed informativo;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta – in questa fase – effetti diretti, tuttavia comporta effetti indiretti di natura contabile, patrimoniale e/o finanziaria a carico del bilancio dell'Ente;

ATTESO altresì che, con la successiva deliberazione attuativa, oltre alla costituzione dell'azienda speciale ed all'approvazione del piano programma e contratto di servizio, si procederà al contempo all'approvazione delle relazioni prescritte dal D.Lgs. n. 201/2022 e, in particolare, della relazione di cui all'art. 14;

VISTO l'art. 42, comma secondo, del TUEL che annovera tra le competenze del Consiglio Comunale, alla lettera m), la *“definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.”*;

VISTO l'art. 12, comma terzo, dello Statuto Comunale ai sensi del quale il Consiglio Comunale *“Determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni”* e visto l'art. 23, comma terzo, lett. c) in base al quale il Sindaco *“provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nei termini di legge”*;

VISTO l'art. 38 dello Statuto Comunale, ai sensi del cui comma quarto *“Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per”*;

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR n. 902/1986;

VISTO l'art. 11 dello Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Scandiano che rimette al Sindaco, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO CHE, allo stato, il Comune di Scandiano non ha ancora assunto tale deliberazione di indirizzo ma a ciò provvederà in seguito e, comunque, prima della deliberazione di autorizzazione alla costituzione dell'Azienda Speciale;

DATO ATTO, quindi, che alla nomina del Consiglio di Amministrazione provvederà il Sindaco nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e degli atti del Comune di Scandiano solamente una volta che sarà deliberata l'autorizzazione alla costituzione dell'Azienda Speciale;

ATTESO che la costituzione dell'Azienda Speciale Farmacie Scandiano è quindi rinviata alla previa futura assunzione di delibera di Consiglio Comunale con cui, introdotti a bilancio tutti i conseguenti riflessi, sarà autorizzata tale costituzione, unitamente all'approvazione del piano programma e del contratto di servizio e della relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

PRECISATO che, a seguito della successiva costituzione dell'Azienda Speciale e alla luce del contratto di servizio tra Comune e Azienda, l'Ente procederà a rivedere l'assetto dei rapporti con Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia, pur dandosi atto sin d'ora che l'Ente manterrà la propria adesione all'accordo di rete, limitandosi a rivedere il contratto di servizio oggi in essere, che sarà rinnovato direttamente tra la costituenda Azienda Speciale e Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia individuando quelle forme di collaborazione che risulteranno al tempo opportune e necessarie anche per il miglior avviamento della costituenda Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano;

DATO ATTO che, con successiva delibera verrà quindi autorizzata la costituzione dell'Azienda Speciale e, tra il resto, sarà disposto l'affidamento del servizio, con gli atti tutti necessari per l'affidamento, anche ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022, che quindi saranno approvati unitamente alla deliberazione di affidamento del servizio;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 in forza del quale, non essendo l'azienda speciale un ente di natura societaria, le disposizioni del relativo Decreto non si applicano alle aziende speciali;

VISTO lo Statuto Comunale e, in particolare, gli artt. 36 e 38;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTA la legge n. 475/1968;

VISTA la legge regionale n. 2/2016;

VISTA la legge regionale n. 29/2004;

VISTA la legge regionale n. 13/2015;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 114;

VISTO il DPR n. 902/1986;

VISTO il D.Lgs. n. 201/2022;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, prot. Num 31563/ 2023 allegato alla presente deliberazione quale allegato D, parte integrante e sostanziale,

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente ad interim del settore Farmacie e Partecipate, dott.ssa Francesca Mattioli, e regolarità contabile da parte della Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Ilde De Chiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

a voti...

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa della presente deliberazione costituisce indicazione delle motivazioni del presente atto amministrativo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 241/1990;
- 2) Di esprimere la volontà di riorganizzazione della gestione del servizio pubblico di farmacie comunali, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale e 114 del TUEL, attraverso l'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano finalizzata alla gestione, per conto del Comune, delle farmacie pubbliche di proprietà del Comune medesimo;

- 3) Di approvare la relazione tecnica sulla verifica delle condizioni per la gestione delle farmacie comunali di Scandiano, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale composta da A1. Relazione alla gestione attuale; A2. Relazione sulle possibili opzioni di governance; A3. Relazione alla gestione della costituenda Azienda speciale;
- 4) Di avviare con la presente delibera l'iter di costituzione della azienda speciale, approvandone sin da ora lo Statuto e l'atto costitutivo allegati al presente atto quali allegato B e B-bis, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
- 5) Di approvare altresì, a titolo rappresentativo ed informativo:
 - a. l'elenco dei beni da conferire in capitale di dotazione all' Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano allegato C1, Ventoso e Pratissolo C2, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - b. il piano economico finanziario dell'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - c. l'elenco numerico del personale, in forze presso il Comune, da trasferire alla nuova Azienda Speciale Farmacie Scandiano, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - d. l'organigramma della nuova Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano, contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 6) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, allegato D alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 7) Di rinviare a successiva deliberazione di Consiglio Comunale l'adozione dell'elenco definitivo dei beni e del personale da trasferire alla costituenda Azienda Speciale nonché il piano programma dell'Azienda medesima e il contratto di servizio che intercorrerà tra Comune e Azienda per l'erogazione del Servizio atto necessario alla costituzione completa e definitiva dell'Azienda Speciale delle Farmacie Comunali di Scandiano;
- 8) Di disporre che all'attuazione di quanto espresso dalla presente deliberazione si procederà solamente a seguito della deliberazione di cui al punto sopra che precede, previa valutazione del capitale di dotazione e imputazione degli effetti di tale operazione sul bilancio comunale di competenza;
- 9) Di autorizzare fin d'ora e dare mandato al sindaco, in rappresentanza dell'ente di assumere e sottoscrivere tutti gli atti necessari, per proseguire il processo che porterà alla definitiva costituzione, fermo restando che la designazione dei membri dell'organo amministrativo verrà disposta dal Sindaco nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi di questo Consiglio;
- 10) Di dare atto che con la successiva deliberazione di cui al punto 7) sarà altresì approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;
- 11) Di esprimere sin da ora che il Comune di Scandiano manterrà in essere la propria adesione all'accordo di rete di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2022, ferma restando la necessaria modifica del pedissequo ed attuativo contratto di servizio con Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia;
- 12) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta, non avendo disposto l'effettiva costituzione dell'Azienda Speciale, riflessi patrimoniali, economici o finanziari diretti, tuttavia comporta oneri indiretti, sul bilancio del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in

forma palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 al fine di proseguire in tempi rapidi agli adempimenti relativi al processo di costituzione della Azienda Speciale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rita Carotenuto

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)